

Legge regionale 26 marzo 2009 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

Art. 2

(Principi)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 si realizzano attraverso:

- a) la definizione dei tempi entro cui devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici;
- b) la responsabilizzazione dei direttori generali del Servizio sanitario regionale;
- c) la responsabilizzazione delle professioni sanitarie che svolgono le attività;
- d) il monitoraggio e il controllo dei risultati raggiunti;
- e) un migliore e più efficiente uso delle risorse e delle apparecchiature esistenti;
- f) l'attivazione di forme di rimborso e di esecuzione alternativa per i cittadini in caso di superamento dei tempi;
- g) l'obbligatorietà dell'informazione ai cittadini sui tempi entro i quali devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici;
- h) la responsabilizzazione dei cittadini che non si presentano alle prestazioni prenotate senza giustificata motivazione;
- i) un unico sistema regionale di prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali;
- j) l'informatizzazione e la messa in rete del sistema sanitario regionale.